

Il Consiglio di Stato

richiamate la risoluzione governativa n. 2707 del 13 giugno 2018 che fissa le tariffe massime a tempo per le commesse ordinarie di servizio a incarico diretto, pagate direttamente dallo Stato o da esso sussidiate, delle professioni tecniche delle categorie definite dai regolamenti SIA e in altri settori di servizi di consulenza e la risoluzione governativa n. 1367 del 23 marzo 2022 che esprime la disponibilità a rivedere le tariffe applicate alle categorie definite dai regolamenti SIA;

preso atto dell'incontro del 6 maggio 2022 tra la Conferenza delle Associazioni Tecniche del Cantone Ticino (CAT) e le direzioni del Dipartimento del territorio e del Dipartimento finanze ed economia;

considerata l'esigenza di adeguare gli onorari di architetti e ingegneri inerenti le tariffe orarie massime per categoria, la tariffa oraria media massima per i gruppi di progettisti e le tariffe massime applicabili ai membri della giuria nell'ambito dei concorsi di progettazione;

richiamati l'art. 6 cpv. 1 lett. d della *Legge sulle commesse pubbliche* del 20 febbraio 2001 (LCPubb), che legittima l'incarico diretto solo a un prezzo di mercato, e l'art. 7 cpv. 4 LCPubb, che autorizza, per l'incarico diretto, la richiesta di più offerte, sino a un massimo di tre;

sentito il Gruppo di coordinamento interdipartimentale ristretto (GC1r);

su proposta del Dipartimento del territorio e del Dipartimento finanze ed economia,

risolve:

1. Per le commesse aggiudicate tramite incarico diretto relative alle professioni tecniche delle categorie definite dai regolamenti SIA (segnatamente inerenti all'architettura, all'ingegneria civile, all'ingegneria forestale e dei pericoli naturali, all'architettura del paesaggio, all'ingegneria impiantistica meccanica-elettrotecnica e per gli edifici, all'urbanistica, alla geomatica e alla gestione del territorio) si applicano le seguenti tariffe orarie massime (IVA esclusa):

- Categoria A fino a **CHF 210.00**;
- Categoria B fino a **CHF 164.00**;
- Categoria C fino a **CHF 141.00**;
- Categoria D fino a **CHF 120.00**;
- Categoria E fino a **CHF 100.00**;
- Categoria F fino a **CHF 91.00**;
- Categoria G fino a **CHF 87.00**;

Valore medio massimo per gli studi e i gruppi di progettazione fino a **CHF 146.00**.

2. Per le commesse riguardanti altre tipologie di servizio delle professioni tecniche di cui alla cifra 1 che precede e per tutti gli altri settori di servizio, quali quelli della consulenza informatica, perizie e analisi giuridiche, perizie e revisioni contabili, ricerche di mercato e sondaggi, consulenza aziendale-tecnica-scientifica, pubblicità, informazione e relazioni pubbliche, formazione e selezione del personale (elenco esemplificativo e non esaustivo), in assenza di tariffe professionali inferiori nei rispettivi settori, possono essere concesse una tariffa oraria massima di **CHF 250.00** (IVA esclusa) e una tariffa giornaliera massima di **CHF 2'000.00** (IVA esclusa), da considerarsi eccezionali e applicabili a specialisti molto qualificati o a esperti in campi specifici. Se la tariffa netta a carico dello Stato dovesse superare questi importi essa deve ottenere il consenso preventivo del Consiglio di Stato.
3. Le decisioni di aggiudicazione in base a tariffe a tempo devono indicare anche l'importo complessivo massimo aggiudicato oppure possono anche essere retribuite con importi a corpo omnicomprensivi, sulla base di un'offerta che deve esplicitare tutti gli elementi essenziali della sua calcolazione, segnatamente il tetto del monte ore/giorni e spese previste.
4. Le tariffe comprendono tutti gli oneri sociali (AVS/AI/IPG/AD, LAINF, cassa malati) e previdenziali (LPP) che sono interamente a carico dell'offerente, il quale è inoltre responsabile dell'annuncio agli istituti preposti e del pagamento dei contributi corrispondenti.
5. Il rimborso delle spese vive (trasporto, alloggio, ecc.) è riconosciuto nei limiti del *Regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato* del 27 settembre 2011 e va stimato e indicato nell'offerta, di cui è parte integrante.
6. Nell'atto di assegnazione della commessa deve essere attestato l'accertamento dell'idoneità generale e professionale (artt. 5 lett. a-b e 19 LCPubb e artt. 34 e 39 del *Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici* del 12 settembre 2006, RLCPubb/CIAP) dell'offerente nei modi stabiliti dalla LCPubb e devono essere garantiti la cessione al committente dei diritti di proprietà intellettuale delle prestazioni dell'offerente (rapporti, piani, altri documenti, prestazioni tecniche e invenzioni, tranne quelli riservati all'uso del ramo professionale) e l'impegno a richiedere preventivamente al committente l'autorizzazione scritta per la divulgazione o il riutilizzo dei risultati della prestazione da esso retribuita.
7. La presente risoluzione governativa entra in vigore immediatamente e annulla e sostituisce la n. 2707 del 13 giugno 2018.
8. Comunicazione:
Invio interno
 - Consiglio di Stato (di-dir@ti.ch;dss-dir@ti.ch;decs-dir@ti.ch;dt-dir@ti.ch;dfc-dir@ti.ch;can-sc@ti.ch)
 - Commissione della gestione e delle finanze (francesca.martini@ti.ch)
 - Funzionari dirigenti AC
 - Sezione delle finanze (dfc-sf@ti.ch)
 - Controllo cantonale delle finanze (ccf@ti.ch)

RG n. 4126 del 24 agosto 2022

- Servizi generali (dt-sg@ti.ch)
- Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche (dt-uvcp@ti.ch)

La presente direttiva è pubblicata in Intranet: *Documenti > Risoluzioni e direttive*

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente



Claudio Zali

Il Cancelliere



Arnaldo Coduri